

Novità fiscali del 19 dicembre 2008: collaborazioni: controlli INPS; rivalutazione immobili dopo le ultime novità; tassazione degli utili distribuiti ai soci; dogane: spedizione merci con controllo elettronico

Publicato il 19 dicembre 2008

Indice fisco:

- 1) Collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto e attività dei call center: controlli INPS**
 - 2) Tassazione degli utili distribuiti ai soci: nota di comportamento**
 - 3) Rivalutazione degli immobili dell'impresa: le novità**
 - 4) Consiglio dei ministri n. 31 del 18.12.2008**
 - 5) Dogane: spedizione merci con controllo elettronico**
-) [clicca qui per ulteriori approfondimenti sul decreto "anti-crisi"](#)

1) Collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto e attività dei call center: controlli INPS

In sede di verifica, i funzionari dell'INPS devono garantire l'effettività dei diritti previdenziali dei lavoratori.

In particolare, dovranno evitare di effettuare ispezioni che, oltre ad essere eccessivamente dispendiose in termini di impegno e di mezzi utilizzati, non consentono nemmeno di conseguire un reale ed immediato vantaggio per l'Istituto previdenziale in termini di recupero contributivo, considerato anche il consistente e non sempre favorevole contenzioso che spesso ne scaturisce.

Tra l'altro, una eccessiva attenzione per tale fenomeno appare, oggi, ancor meno utile se si considera che attualmente per il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è comunque prevista una significativa imposizione contributiva pari all'aliquota del 24%, manifestazione della volontà del legislatore di accordare sempre maggiori tutele anche a questo tipo di contratto.

L'INPS, con la circolare n. 111/2008, ha, così, fornito talune indicazioni di tipo operativo per l'attività di vigilanza riguardanti le collaborazioni coordinate e continuative nelle modalità a progetto e attività dei Call center.

Tale Istituto previdenziale ha, quindi, rimarcato gli elementi solo presuntivi non bastano per ricondurre nell'ambito della subordinazione un contratto di lavoro a progetto.

Inoltre, non vanno considerate le presunzioni di subordinazione previste dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 4/2008 per determinate tipologie lavorative specificamente elencate.

L'esistenza di un rapporto di lavoro a progetto è ravvisabile laddove il collaboratore stesso organizza in maniera autonoma la propria prestazione, sia in termini quantitativi sia in termini temporali.

Infine, riguardo le attività dei Call center, costituiscono indizi ed elementi meramente presuntivi:

- I sistemi di chiamata in automatico;

- il compenso sul prodotto realizzato o “venduto” nell’ambito di una specifica campagna;
- la circostanza che siano utilizzati esclusivamente mezzi, materiali e strumenti messi a disposizione dal committente;
- che lo svolgimento della prestazione avvenga all’interno di una struttura del committente, necessariamente soggetta a orario di apertura e di chiusura, ma che non vincoli il collaboratore al rispetto di un dato orario né a giustificare la non presenza nel luogo di svolgimento della prestazione;
- che siano state fornite istruzioni di massima da parte del committente al collaboratore, nell’ambito del potere di coordinamento, circa una corretta modalità di comportamento dell’operatore, con riferimento alla descrizione del prodotto o del servizio offerto, nonché alle modalità di comunicazione delle informazioni.

(INPS, circolare n. 111 del 17.12.2008)

2) Tassazione degli utili distribuiti ai soci: Nota di comportamento

L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti con una nuova nota di comportamento n. 173/2008, ha fornito chiarimenti riguardo l’aumento dell’imponibilità (passata dal 40% al 49,72%) degli utili derivanti da partecipazioni distribuiti ai soci, a seguito di quanto previsto con il D.M. 2.4.2008.

Secondo tale Associazione, gli utili 2008 potranno essere sottoposti ad imposizione con la percentuale del 40% fino a concorrenza delle riserve pregresse formate da utili (da determinare per “masse”) prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2007, mentre solo l’eccedenza sarà

assoggettata al 49,72%.

(Associazione Italiana Dottori Commercialisti con una nuova nota di comportamento n. 173/2008)

3) Rivalutazione degli immobili dell'impresa: Le novità

La nuova disciplina di rivalutazione dei beni d'impresa introdotta dal D.L. n. 185/2008 ricalca quella prevista dalla precedente legge n. 342/2000, ma se ne diversifica perché ha per oggetto i soli beni immobili, da inserire nella categoria dei beni ammortizzabili ovvero in quella dei beni non ammortizzabili e con obbligo di rivalutare tutti i beni compresi in ciascuna di esse.

È, comunque, possibile fare riferimento ai chiarimenti interpretativi formulati in relazione alla precedente legge di rivalutazione.

La rivalutazione consente alle imprese di evidenziare la loro effettiva patrimonializzazione in presenza di una congiuntura economica particolarmente negativa e di limitare l'aggravio impositivo in caso di cessioni da effettuare a partire dal 2012.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 29.11.2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008), deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, con la misura del 10% per gli immobili ammortizzabili e del 7% relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva nella misura del 10%.

Le dette imposte sostitutive devono essere versate (anche avvalendosi della compensazione), a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita ovvero in tre rate (con l'applicazione degli interessi legali con la misura del 3% annuo).

Soggetti interessati

Il D.L. n. 185/2008 ha previsto che possono effettuare la rivalutazione le società di capitali, gli enti non commerciali e le società di persone.

La facoltà di rivalutare gli immobili è riconosciuta anche alle imprese individuali, agli enti non commerciali e ai soggetti non residenti (persone fisiche, società ed enti), relativamente ai beni appartenenti alle loro stabili organizzazioni in Italia.

La rivalutazione può essere eseguita anche dall'affittuario di azienda, se non c'è deroga al codice civile.

Gli immobili rivalutabili

Gli unici beni relativi all'impresa rivalutabili sono gli immobili, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa e delle aree fabbricabili.

Non possono, inoltre, essere rivalutati i beni conferiti in società nel corso del 2008, non risultando iscritti nel “bilancio 2007”.

Sono, invece, rivalutabili gli immobili strumentali (sia quelli per natura che quelli per destinazione, con il pagamento dell’imposta sostitutiva del 10%) e quelli non ammortizzabili (cui si applica l’imposta sostitutiva del 7%).

Sono rivalutabili anche i beni completamente ammortizzati, che si intendono posseduti se risultano dal bilancio o rendiconto ovvero, per le imprese in contabilità semplificata, dal libro dei beni ammortizzabili.

I beni in leasing non possono essere oggetto di rivalutazione giacché non sono iscritti nel bilancio.

Particolarmente delicata risulta la distinzione tra gli immobili-patrimonio, per i quali si può fruire della rivalutazione, e gli immobili costituenti beni-merce, che

sono, invece, esclusi.

È possibile, comunque, fare riferimento ai chiarimenti forniti con riguardo al requisito della commercialità rilevante ai fini della pex.

(di Gianfranco Ferranti, in Corriere Tributario, n. 1/2009)

4) Consiglio dei ministri n. 31 del 18.12.2008

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il Consiglio dei Ministri si è riunito il 18.12.2008 ed ha approvato diversi provvedimenti, tra cui:

- Un decreto-legge che reca disposizioni finanziarie urgenti e proroga alcuni termini previsti da disposizioni di legge, al fine di consentire efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché l'operatività delle iniziative collegate ai termini in scadenza.

Sono stati altresì approvati:

su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti:

- un disegno di legge che recepisce alcune modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale (adottate dal Consiglio dei Governatori) ed al regime che regola i rapporti fra il Fondo e l'Italia, che vi aderisce dal 1947. L'FMI assiste i Paesi membri in difficoltà di bilancia dei pagamenti ed assicura che le loro politiche economiche siano compatibili con l'esigenza di mantenere l'equilibrio del sistema finanziario internazionale. Le modifiche attinenti al rapporto con l'Italia prevedono anche l'aumento della sua quota di partecipazione;

- un decreto legislativo che modifica alcuni aspetti della normativa vigente in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto; le modifiche scaturiscono sia dall'impatto che tale disciplina ha avuto dal 2005 ad oggi, che da un proficuo confronto con le organizzazioni interessate e con gli operatori addetti ai controlli su strada nell'ambito della Consulta generale per l'autotrasporto. Il provvedimento ha ricevuto il parere delle Commissioni parlamentari;

- cinque disegni di legge per la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Atti internazionali:

- Convenzione relativa all'adesione delle Repubbliche ceca, estone, cipriota, lettone, lituana, ungherese, maltese, polacca, slovena e slovacca alla Convenzione per l'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica di utili fra imprese associate;

- Convenzione fra l'Italia e la Bielorussia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali;

- Convenzione fra l'Italia e la Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali;

- Accordo fra l'Italia e la Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali.

(Consiglio dei Ministri, comunicato stampa n. 31 del 18.12.2008)

5) Dogane: spedizione merci con controllo elettronico

“Il progetto di transito comunitario Ncts/Tir prenderà il via il 1° gennaio 2009. In vista di questa imminente scadenza, l'agenzia delle Dogane, con la nota numero 55060, ha fornito alcuni chiarimenti di natura tecnica sulla nuova procedura di acquisizione del carnet Tir.

Dal prossimo anno Ncts/Tir entrerà infatti a regime, rendendo obbligatoria entro il territorio doganale della Comunità europea la gestione elettronica di tutte le operazioni Tir.

Il progetto, sul modello del progetto Ncts, esegue il tracciamento elettronico e il controllo automatizzato delle spedizioni Tir che attraversano il territorio comunitario.

In analogia a quanto previsto per le operazioni di transito effettuate in ambito Ncts, anche per le spedizioni scortate da un carnet Tir è previsto l'identificativo comunitario Mrn (Movement Reference Number) che viene assegnato alla spedizione dall'ufficio comunitario di partenza o da quello di ingresso nel territorio della Comunità europea.

Pertanto, dal prossimo anno, gli uffici interessati devono ricevere in formato elettronico i dati relativi ai carnet Tir.

A questo proposito le Dogane fanno notare come, in attesa delle necessarie modifiche da apportare alla convenzione Tir affinché quest'ultima costituisca la base giuridica del progetto in questione, nulla è mutato in riferimento alla procedura cartacea basata sul carnet Tir attualmente in vigore”.

(Il Sole 24 Ore del 16.12.2008)

A cura di Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l